

VERBALE DI INTESA

ART. 50 D.Lgs. 1 settembre 2003, n. 276 così come modificato

nell'art. 23 del D.L. n. 133/2008, comma 3

in materia di alta formazione in apprendistato

I soggetti partecipanti al Gruppo Tecnico Regionale di indirizzo e di monitoraggio, composto da rappresentanti della Regione Lombardia, del Coordinamento delle Province, dell'Ufficio Scolastico Regionale, delle Università lombarde e delle parti sociali

premesse che

- l'art. 2 della Legge 14 febbraio 2003 n. 30, delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 16, comma 5, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, prevede il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza;
- l'art. 50 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione" del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i., prevede che "Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni." e rimanda alle Regioni la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative;
- a seguito di protocollo di intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione e la Regione Lombardia, sottoscritto in data 3 novembre 2004, è stata realizzata, in collaborazione con le Parti presenti nel Comitato d'Indirizzo Regionale all'uopo costituito, la prima sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari (Master di I e II) e dell'alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (IFTS);
- la sperimentazione ha conseguito risultati positivi, in termini di partecipazione dei diversi soggetti formativi (imprese e università), di titoli conseguiti in esito dagli apprendisti e di stabilizzazione occupazionale;
- l'art. 23 della legge 133 del 6 agosto 2008 ha integrato l'art. 50 del D.Lgs. 276/03 rimettendo l'attuazione dei contratti di alto apprendistato, in assenza di regolamentazioni regionali, ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e, laddove previsto, con altre istituzioni formative, da attuarsi con applicazione, per quanto compatibile, dei principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 276/03;

- l'art. 23 della legge 133 del 6 agosto 2008 ha, inoltre, introdotto la possibilità di assumere in apprendistato ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 276/03 per il conseguimento dei titoli di Dottore di ricerca;
- le leggi regionali 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e 6 agosto 2007, n.19 "Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia" rinviano alle "Indicazioni regionali per l'offerta formativa della Regione Lombardia", approvate con D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 6274, la definizione degli obiettivi generali e standard minimi dell'offerta formativa dei percorsi formativi in apprendistato;
- gli atti di programmazione regionale considerano obiettivo prioritario la promozione e il sostegno dei percorsi di alta formazione e di ricerca in attuazione degli obiettivi di Lisbona 2010;






i soggetti sottoscrittori concordano che

- 1) la domanda espressa dalle imprese lombarde, in considerazione dei positivi risultati conseguiti con la prima sperimentazione e delle modifiche introdotte all'art. 50 del D.Lgs. 276/03, richiede l'attuazione per il periodo 2009-2013 di percorsi in apprendistato, a carattere sperimentale, finalizzati al conseguimento di titoli di livello universitario, e prioritariamente di Master di I e II livello e di Dottorati di ricerca;
- 2) la durata massima dei contratti in apprendistato per il conseguimento di titoli di Master Universitario di I o II Livello non può essere superiore a 30 mesi;
- 3) la durata massima dei contratti in apprendistato per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca non può essere superiore a quarantotto mesi;
- 4) tale durata può essere proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni universitarie che attuano il percorso formativo, di Crediti Formativi Universitari (CFU) derivanti da esperienze formative o professionali precedenti all'avvio del contratto di apprendistato;
- 5) l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei progetti condivisi tra l'istituzione universitaria e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese, e riportate nel PFI dell'apprendista che costituisce parte integrante del contratto;
- 6) la sperimentazione può essere avviata solo a seguito di convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e di intese territoriali/settoriali tra le Parti Sociali definite nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e della normativa vigente sull'apprendistato;
- 7) la convenzione stipulata dai datori di lavoro con le Università, attinente agli aspetti formativi, deve essere definita nel rispetto di quanto previsto dal presente verbale;
- 8) l'intesa territoriale/settoriale tra le Parti Sociali deve contenere il riferimento ai profili professionali in uscita e sancirne la coerenza con le necessità locali/settoriali, definire la durata del rapporto di apprendistato, l'inquadramento, il trattamento economico complessivamente applicato;
- 9) le attività formative devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del progetto al fine di assicurare l'"alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il progressivo conseguimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) necessari per l'ottenimento del titolo universitario;
- 10) l'Università riconoscerà alla formazione a carico dell'impresa almeno il 30% dei Crediti Formativi Universitari (CFU) necessari per l'ottenimento del titolo universitario;

- 11) con il conseguimento del titolo universitario termina il contratto di apprendistato ex art. 50 D.Lgs. 276/03;
- 12) al fine di assicurare la necessaria formazione interna, le imprese devono essere in possesso di capacità formativa ai sensi di quanto previsto dal CCNL di riferimento o, in assenza, dagli accordi territoriali/settoriali sottoscritti dalle rappresentanze territoriali delle stesse OOSS firmatarie dei CCNL;
- 13) il titolo rilasciato all'apprendista dalle istituzioni universitarie costituisce certificazione finale del percorso; nel caso cui l'apprendista non completi il percorso o non consegua il titolo, l'università e l'impresa sono rispettivamente chiamate ad attestare i CFU e le competenze raggiunte che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;
- 14) devono essere predisposte specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati. In analogia a quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante i tutor aziendali devono essere in possesso di adeguate competenze attestate da enti accreditati;
- 15) al Gruppo Tecnico Regionale di indirizzo e di monitoraggio compete il supporto per la definizione delle modalità d'attuazione e per il monitoraggio dei percorsi realizzati ai sensi del presente verbale d'intesa.

Milano, 20 ottobre 2009

Letto e sottoscritto:

	Sistema integrato Lombardia
	CISL LOMBARDIA
	Confederazione provinciale Lombardia
	p. CGIL LOMBARDIA
	Provincia di Milano